



SENTENZA N. 7473/19.  
 (R.G.N. 107/15)  
 CRON. N. 7473/19.  
 REP. 14/2/19.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI

Il Giudice di Pace, Dr. Pasquale Casillo,

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 107/15 R. G., avente per oggetto il risarcimento danni, promossa

**DA**

Raimondo Raffaella nata a Giugliano in Campania il 24/10/1950 ed ivi residente alla Via Quattro Giornate, 33, C.F. RMN RFL 50R 64E 054G, rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Vincenzo Pennacchio presso il cui studio in Giugliano in Campania alla Via G. Ruffini, 3, elettivamente domicilia;

**ATTRICE**

**CONTRO**

Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale in Giugliano in Campania al Corso Campano, 200, C.F. 80049220637, ed ivi elettivamente in uno con l'Avv. Antonio Cimmino dell'Avvocatura Comunale e l'Avv. Daniela Ranieri che lo rappresentano e difendono, come da mandato agli atti.

**CONVENUTO**

**CONCLUSIONI:** come da verbali di causa.



RA

Con atto  
conveniva  
Campani  
-che il gi  
DI PAC  
Via Palm

auto ferr  
su di un  
-che, a  
veniva  
Giuglian  
-che l'in  
percepil  
Per tale  
esclusiv  
per cui  
risarcir  
quantif  
Pace, c  
procur  
Instau  
Camp  
meritc  
chiede





## RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con l'atto di citazione per l'udienza del 15/01/2015, Raimondo Raffaella conveniva innanzi a questo Ufficio Giudiziario il Comune di Giugliano in Campania esponendo:


-che il giorno 05/11/2013, alle ore 16:00 circa, in Giugliano in Campania alla Via Palmiro Togliatti, l'istante, scendendo dal marciapiede, in mezzo a due auto ferme in sosta sul margine laterale della carreggiata, poggiava un piede su di un avvallamento del terreno non segnalato, cadendo a terra;

-che, a seguito dell'evento, l'istante riportava lesioni personali per le quali veniva trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale "S. Giuliano" di Giugliano in Campania;

-che l'insidia, oltre a non essere segnalata né transennata, non era visibile né percepibile né prevedibile.

Per tale ragione, Raimondo Raffaella domandava, previa declaratoria di esclusiva responsabilità del convenuto nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa, la condanna del Comune di Giugliano in Campania al risarcimento delle lesioni personali lamentate nella misura che sarà quantificata in corso di causa e contenuta nei limiti di valore del Giudice di Pace, con vittoria delle spese e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il Comune di Giugliano in Campania eccependo, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione e, nel merito, contestava estensivamente la domanda attrice poiché infondata e chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite.



provvede

iva richie

C.T.U. su

Giudice

l'espletar

rodotta Ce

segnava l

la disattes

fatti, nel

all'art. 16

cui pres

recluso il

la doman

coltrata al

la legitti

document

la legitti

oggetto di

la domar

per quant

della fatt

ziale "C

astodia,

Comu

oggetto,

che, q

provvedeva all'istruzione probatoria della causa nel corso della quale  
iva richiesta, ammessa ed espletata la prova testimoniale nonché eseguita  
C.T.U. sulla persona di Raimondo Raffaella.

Giudice, all'esito dell'acquisizione della prova testimoniale e  
l'espletamento della C.T.U. nonché sulla base della documentazione  
adotta e delle rassegnate conclusioni, all'udienza del 13/03/2019  
segnava la causa a sentenza.

disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione.

atti, nel caso in esame, non si ravvisa alcuna ipotesi di nullità prevista

l'art. 164 del c.p.c. poiché nell'atto di citazione sono indicati gli elementi  
cui presenza è richiesta a pena di nullità e, in ogni caso, non è stato  
escluso il diritto di difesa alla parte convenuta.

domanda è proponibile vista la richiesta di risarcimento dei danni  
soltanto al Comune di Giugliano in Campania.

la legittimazione attiva di Raimondo Raffaella è provata con la  
documentazione sanitaria depositata agli atti.

la legittimazione passiva del Comune di Giugliano in Campania non è  
oggetto di contestazione ed è provata con la deposizione testimoniale.

la domanda è fondata in fatto ed in diritto e, pertanto, merita accoglimento  
per quanto di ragione.

Nella fattispecie in esame trova applicazione l'art. 2051 del c.c. secondo il  
quale "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in  
custodia, salvo che provi il caso fortuito".

Il Comune di Giugliano in Campania, quale proprietario della strada in  
oggetto, è tenuto non solo alla sua manutenzione ma anche alla sua custodia  
e che, quindi, la responsabilità di cose in custodia ex art. 2051 del c.c.

*2*



sussiste  
cosa che  
caso  
invisibil  
stuaazio  
Sentenz  
Orbene  
risarcir  
applica  
l'onere  
predet  
Pertar  
ha as  
ed i  
deve  
in C  
cui  
strac  
Infa  
del  
la c  
sul  
Il  
20  
di  
al



sussiste essenzialmente sulla base di due presupposti: un'alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione nel caso concreto della c.d. insidia o trabocchetto, e l'imprevedibilità e invisibilità di tale "alterazione" per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno (Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n.11592 del 13/05/2010).


Orbene, secondo tale orientamento giurisprudenziale, in caso di richiesta di risarcimento dei danni derivanti da insidia o trabocchetto, può trovare applicazione l'art. 2051 del c.c. con la conseguenza che il danneggiato ha l'onere di provare il collegamento eziologico unitamente alla sussistenza dei predetti presupposti.

Pertanto, sulla base di quanto disposto dall'art. 2051 del c.c., poiché l'attrice ha assolto pienamente all'onere probatorio circa la collegabilità tra l'evento ed i danni lamentati nonché circa la sussistenza dell'insidia o trabocchetto deve essere certamente affermata la responsabilità del Comune di Giugliano in Campania ex art. 2051 del c.c., nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa, per non aver ottemperato all'obbligo di manutenzione della strada e per non aver assicurato la sicurezza degli utenti della stessa.

Infatti, Raimondo Raffaella ha provato, così come prescritto dall'art. 2697 del c.c., le circostanze di cui all'atto di citazione con la prova espletata, con la conseguenza che ha diritto ad essere reintegrata nel pregiudizio economico subito a seguito dell'evento, come si evince da quanto segue.

Il teste Carbone Carmine, indotto dall'attrice ed escusso all'udienza del 20/04/2016, confermava la descrizione dei fatti così come prospettata dichiarando di aver assistito, nelle circostanze di tempo e di luogo, all'incidente in oggetto. Riferiva che "vidi una sig.ra che mentre percorreva





via  
Giù  
nel  
in  
mar  
latè  
traf  
soc  
sig  
esil  
In  
Ra  
Ma  
tec  
qu  
pa  
Du  
uf  
les  
l'e  
ur  
al  
V  
C  
de  
ar



via Quattro Giornate - che è una traversa attigua a via Palmiro Togliatti in Giugliano in Campania - improvvisamente rovinava al suolo”, che “la sig.ra nel procedere a piedi e scendendo il marciapiede in mezzo a due auto ferme in sosta sul margine della strada poggiava un piede sul cordone del marciapiede dove vi era una buca non segnalata”, che “la signora cadeva sul lato destro battendo con il gomito a terra”, che “la buca non era né transennata, né segnalata e me ne accorgevo solo quando mi avvicinai per soccorrere la sig.ra” e che “la soccorsi, l'aiutai ad alzarsi e ricordo che la signora lamentava dolore al gomito destro”. Infine, riconosceva dalle foto esibite “il luogo in cui successe l'accaduto”.

In ordine alla quantificazione delle lesioni personali riportate da Raimondo Raffaella veniva conferito incarico al consulente medico Dott. Giuseppe Marino, il quale espletato lo stesso depositava la relazione di consulenza tecnica di ufficio indicando un danno biologico nella misura del 4%, giorni quindici di inabilità temporanea totale, giorni trenta di inabilità temporanea parziale al 50% e giorni trenta di inabilità temporanea parziale al 25%.

Dunque, questo Giudice, esaminata la relazione del consulente tecnico di ufficio e la documentazione medica depositata agli atti, tenuto conto delle lesioni, considerate le circostanze del caso concreto, la durata della malattia, l'età, ritiene di riconoscere una invalidità permanente nella misura del 4%, una invalidità totale di giorni quindici, una invalidità parziale di giorni trenta al 50% ed una invalidità parziale di giorni trenta al 25%.

Vista la tabella del danno biologico di lieve entità di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. n. 209/2005), aggiornata con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 09/01/2019 ed applicabile per analogia alla fattispecie in esame, devono, pertanto, liquidarsi le seguenti





omme: et  
47,07 x qu  
giorni x 5  
renta gior  
L'ammon  
Raimondo  
oggi.  
Dalla dat  
devalutat  
anno a pa  
- devono  
negli ann  
Da oggi,  
decorron  
Pertanto,  
in favore  
come soj  
Le spes  
dispositi  
Anche l  
dispositi  
Il Giudic  
dichia  
dannosc

...me: euro 3084,39 per il 4% di invalidità permanente, euro 706,05 (euro 47,07 x quindici giorni) per invalidità totale, euro 706,05 (euro 47,07 x trenta giorni x 50%) per invalidità parziale al 50% ed euro 353,03 (euro 47,07 x trenta giorni x 25%) per invalidità parziale al 25%.

...ammontare complessivo del risarcimento dei danni fisici riportati da Raimondo Raffaella è pari all'importo di euro 4849,52, già rivalutato ad oggi.

Dalla data del sinistro fino alla data della sentenza sulla predetta somma - rivalutata alla data del fatto in base agli indici ISTAT e rivalutata anno per anno a partire dalla data del sinistro mediante gli stessi indici di rivalutazione - devono essere calcolati gli interessi che si liquidano al tasso legale vigente negli anni di riferimento.

Da oggi, giorno della liquidazione, fino alla data dell'effettivo pagamento, decorrono gli interessi legali sulla detta somma così come rivalutata.

Pertanto, il Comune di Giugliano in Campania va condannato al pagamento in favore di Raimondo Raffaella della somma di euro 4849,52, oltre interessi come sopra specificati.


Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. del 10/03/2014, n. 55.

Anche le spese della C.T.U., già liquidate con separato decreto di cui a dispositivo, sono definitivamente poste a carico del convenuto.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) dichiara il Comune di Giugliano in Campania responsabile dell'evento dannoso per cui è causa;



eur

3)c

Ra

139

spe

leg

ant

4)c

Ra

uff

ed

5)c

Co

accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il Comune di Giugliano in Campania al pagamento in favore di Raimondo Raffaella della somma di euro 4849,52, oltre interessi come specificati in motivazione;

3)condanna il Comune di Giugliano in Campania al pagamento in favore di Raimondo Raffaella delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1390,00, di cui euro 1250,00 per compensi professionali ed euro 140,00 per spese, oltre rimborso delle spese forfettarie nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione all'Avv. Vincenzo Pennacchio dichiaratosi anticipatario;



4)condanna il Comune di Giugliano in Campania a rimborsare a Raimondo Raffaella la somma di euro 380,00 per le spese della consulenza tecnica di ufficio, liquidate in favore del Dott. Giuseppe Marino con separato decreto ed anticipate da Raimondo Raffaella;


5)dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Marano di Napoli il 01/07/2019.

Il Giudice di Pace

Dr. Pasquale Casillo







Giudice di Pace di Marano di Napoli



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme all'originale n. 7473/18 che si rilascia in forma esecutiva a richiesta di: AL VINCENZO PENNACCHIO  
Marano di Napoli li 03/03/24

E' CONFORME ALL COPIA ESECUTIVA

Marano di Napoli 03/03/24



IL CANCELLIERE